

COMUNE DI CENTO
(Provincia di Ferrara)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

(Testo coordinato)

APPROVATO CON ATTO DI C.C. N.154 DEL 16.12.1998 (CRC 23.12.1998 PR. 98/012305)

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N.17 DEL 25.01.1999 (CRC 08.02.1999 PR. 99/000662)

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 23 DEL 25.02.2002 ESECUTIVO IL 16.03.2002

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 26 DEL 27.03.2003 ESECUTIVO IL 15.04.2003

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 152 DEL 17.12.2003 ESECUTIVO IL 29.12.2003

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 21 DEL 24.03.2004 ESECUTIVO IL 13.04.2004

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 56 DEL 31.05.2004 ESECUTIVO IL 18.06.2004

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 6 DEL 27.01.2005 ESECUTIVO IL 15.02.2005

MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 19 DEL 16.03.2006 ESECUTIVO IL 04.04.2006

INDICE

FINALITÀ	ARTICOLO 1
PRESUPPOSTO D'IMPOSTA	ARTICOLO 2
ESCLUSIONI	ARTICOLO 3
ESENZIONI	ARTICOLO 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA	ARTICOLO 5
BASE IMPONIBILE	ARTICOLO 6
SOGGETTO ATTIVO	ARTICOLO 7
SOGGETTO PASSIVO	ARTICOLO 8
DEFINIZIONE DI FABBRICATO	ARTICOLO 9
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE	ARTICOLO 10
ALLOGGIO NON LOCATO E SECONDA CASA	ARTICOLO 10 BIS
RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI	ARTICOLO 11
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO	ARTICOLO 12
CONDUZIONE DIRETTA	ARTICOLO 13
VERSAMENTI	ARTICOLO 14
DENUNCE E COMUNICAZIONI	ARTICOLO 15
ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	ARTICOLO 16
RISCOSSIONE COATTIVA	ARTICOLO 17
RIMBORSI	ARTICOLO 18
SANZIONI ED INTERESSI	ARTICOLO 19
CONTENZIOSO	ARTICOLO 20
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	ARTICOLO 21
FUNZIONARIO RESPONSABILE	ARTICOLO 22
RINVIO	ARTICOLO 23

ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 24

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 25

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. Il presente regolamento é adottato per disciplinare la applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ARTICOLO 3

ESCLUSIONI

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

2. Sono specificamente esclusi dall'imposta :
 - a) i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità;
 - b) i terreni, non compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati all'agricoltura;
 - c) i terreni, compresi nel Piano Regolatore Generale, che non sono destinati ad aree fabbricabili.

ARTICOLO 4

ESENZIONI

L'esenzione di cui all'art. 7 – comma 1 – lett. i del D. Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica esclusivamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità di cui all'art. 6 del D. Lgs. N. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.
3. L'aliquota può essere determinata in misura inferiore al 4 per mille per la durata non superiore a tre anni dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ed al di fuori, se vincolati ai sensi del D.lgs. 490/99 e successive modificazioni, o appartenenti a catalogo degli edifici storico – culturali adottato con atto di Consiglio n. 57 del 15/04/1993 ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ARTICOLO 6

BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 per la categoria C/1
 - 50 per il gruppo D e la categoria A/10
 - 100 per i gruppi A - B - C, escluso il gruppo catastale C/1
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato ricorso contro la rendita risultante in catasto, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di definizione dello stesso, l'imposta può essere calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 6 commi 2 e 3 del presente regolamento.
5. L'ufficio tributi, in base alla rendita determinata con sentenza definitiva, procederà al recupero della differenza di imposta con applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi ovvero alla restituzione della stessa e dei relativi interessi.

6. La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico é determinata mediante la applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare per la specifica categoria di appartenenza, tra quelle previste per la zona censuaria ove é sito l'immobile.

7. Per le aree fabbricabili la base imponibile é costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita dallo specifico regolamento.

8. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultate in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione moltiplicato settantacinque. Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale secondo il disposto del comma 2 art.58 del DL 15dicembre 1997 n .446, il calcolo è effettuato sul reddito complessivo dei terreni condotti anche se ubicati sul territorio di più comuni, ripartendo le detrazioni previste dal comma 1 art.9 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, alle quote di possesso e al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.

9. Ai fini della determinazione del reddito dominicale dei terreni agricoli, qualora sia avvenuta variazione colturale regolarmente denunciata all'Agenzia del Territorio e non ancora annotata negli atti catastali, i contribuenti possono determinare il reddito dominicale della coltura effettivamente praticata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo secondo le norme della legge catastale per ciascuna qualità e classe di terreno.

10. Nel caso in cui le variazioni di coltura comportino un aumento del reddito, la suddetta determinazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui esse si sono verificate.

11. Nel caso in cui le variazioni di coltura comportino una diminuzione del reddito, la suddetta determinazione decorre dal periodo di imposta in cui si sono verificate, se la denuncia della variazione all'Agenzia del Territorio è avvenuta entro il termine fissato dal D.P.R. n. 917/86, ovvero dal periodo di imposta in cui la stessa è stata presentata se la denuncia è avvenuta dopo detto termine.

ARTICOLO 7

SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

2. La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile, ovvero non inferiore al 50% del valore del medesimo.

3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 8

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 9

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell' area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di Legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

ARTICOLO 10

UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica fino a concorrenza del suo ammontare la riduzione o la detrazione, prevista dai commi 2 e 3, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza.

3. Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore - figlio).

4. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione.

5. La detrazione o la riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

6. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

7. La medesima detrazione o riduzione si applica anche:

- a) per le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria e richiamate dall'articolo 659 del codice di procedura civile;
- b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da Cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ARTICOLO 10 BIS

ALLOGGIO NON LOCATO E SECONDA CASA

1. Ai fini della applicazione del tributo, si intende per "alloggio non locato, l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria A10 – uffici e studi privati), utilizzabile ai fini abitativi, vuota non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.

2. Si intende per "alloggio a disposizione" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10) arredata ed allacciata alle utenze, compresa la tariffa dovuta per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, idonea ad essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso od in locazione.

ARTICOLO 11

RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

2. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.

3. Il contribuente comunica al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

4. Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale.

5. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al dirigente dell'ufficio tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei procedimenti amministrativi.

6. Il dirigente medesimo stabilisce, con apposita determina, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.

7. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere :

- a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
- d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

ARTICOLO 12

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

ARTICOLO 13

CONDUZIONE DIRETTA

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano la attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo é concessa a condizione che:

- a) che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
- b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- c) che il contribuente non aveva fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l'area.

3. La domanda deve essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si é verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, é redatta in carta semplice e deve contenere, pena di nullità tutti i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno;
- c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall' articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

- d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2.

ARTICOLO 14

VERSAMENTI

1. Il Comune stabilisce che il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, venga effettuato mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune presso tutti gli uffici postali, presso la Tesoreria Comunale stessa, nonché tramite il sistema bancario.
 2. Fino a quando non saranno attivate le procedure di cui al comma 1, i versamenti verranno effettuati dai contribuenti esclusivamente sul conto corrente postale intestato al concessionario della Riscossione di Ferrara – Sifer S.p.a..
 3. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
 4. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1994,1995,1996,1997 e 1998 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; pertanto laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla quota di possesso.
 5. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso secondo le modalità previste dall'art. 10 comma 2 del D. lgs.504 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5.bis I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a 12 euro per ciascun soggetto passivo.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

ARTICOLO 15

DENUNCE E COMUNICAZIONI

1. abrogato.
2. abrogato.
3. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione stabilita dall'art.10, comma 4 del D.Lgs. 504/92.
4. I soggetti passivi devono produrre una comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno d'imposizione entro il termine del 31 dicembre dello stesso anno. Per le variazioni che si verificano nel mese di dicembre, i soggetti passivi hanno 60 giorni di tempo per presentare la comunicazione decorrenti dal giorno in cui si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della comunicazione medesima.

5. La comunicazione, contenente le generalità ed il codice fiscale delle parti interessate all'acquisto, alla cessazione ed alla modificazione della soggettività passiva, è redatta sui moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali. Deve essere sottoscritta, a pena di nullità. La nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante, provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile della gestione dell'imposta. L'invito è eseguito mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

7. Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi di legge o regolamento.

8. La comunicazione può essere consegnata direttamente presso gli uffici comunali ed alla parte verrà rilasciata ricevuta dall'avvenuta presentazione, oppure inviata in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune tramite il Servizio Postale, con raccomandata semplice, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere indicata la scritta I.C.I. e l'anno a cui si riferisce.

9. La dichiarazione, già presentata con riferimento a periodi di imposta precedenti a quelli nel corso del quale entra in vigore il presente regolamento, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichi modificazione dei dati ed elementi dichiarati, comportanti un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

ARTICOLO 16

ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Abrogato

1bis Entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, il Comune notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso d'accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. abrogato.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive il Comune, indicando il termine perentorio per la risposta, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

7. Se la comunicazione è relativa a fabbricati non accatastrati il comune trasmette specifica richiesta all'Agenzia del Territorio competente, il quale, entro un anno, provvede all'attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune.

8. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

8.bis Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.lgs 504 del 1992 con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

9. Al personale addetto all'attività di gestione dell'imposta comunale sugli immobili sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti fino ad un massimo del 10% del gettito prodotto dall'attività del presente articolo, con modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.

ARTICOLO 18

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

3. Non si effettuano rimborsi d'imposta per l'annualità richiesta se l'importo complessivo risulta inferiore o uguale a 12 euro per ciascun soggetto passivo.

ARTICOLO 19

SANZIONI ED INTERESSI

1. Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modifiche, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto o tardivamente versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 471.

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 4 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, l'omissione della comunicazione è punita con una sanzione amministrativa stabilita nella misura minima di legge pari a 103 Euro per ciascuna unità immobiliare omessa.
3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta ovvero per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 258 Euro.
4. Alle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli artt. 16 – comma 3 - e 17 – comma 2 – del D. Lgs. n. 472 del 1997.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura di legge.

ARTICOLO 20

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 546 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 21

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al Cittadino nelle forme di Legge con la indicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 22

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. Al fine di potenziare l'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione il funzionario responsabile predispone i relativi progetti comprensivi dei prospetti costi/benefici. La Giunta Comunale, valutato il progetto, assegna le necessarie risorse.

ARTICOLO 23

RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato del D.lgs. 267 del 2000, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione ed ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui é divenuto esecutivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 25

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per gli anni di vigenza del Regolamento, non operano le disposizioni di cui agli articoli 10, 4 e 5 comma, primo periodo, 11, 1 e 2 comma, 14, 1e 2 comma del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per le variazioni intervenute nell'anno 2003, permane l'obbligo di presentazione della Denuncia di variazione ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.504/92 nel rispetto dei termini di cui all'art. 15 del Regolamento ICI in vigore fino al 31/12/2003.
3. Abrogato.
- 3/bis Per l'anno 2004 si intendono presentate entro i i termini le comunicazioni delle variazioni intervenute nel primo semestre 2004 se pervenute entro il 31 dicembre 2004.
4. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.